

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1090)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 10 marzo 1965 (V. Stampato n. 2028)

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(RUSSO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro del Bilancio

(PIERACCINI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 marzo 1965*

Modifiche alla legge 27 maggio 1961, n. 465, concernente competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1961, n. 465, è sostituito dal seguente:

« Al personale di cui all'articolo 2 coman-
dato a prestare servizio nella circoscrizione
del Circolo da cui dipende, ma a otto chilo-
metri almeno dalla sede del Circolo stesso
o dalla sede della zona di appartenenza, per
lavori di durata non inferiore a cinque ore,
viene corrisposto un compenso orario nelle
seguenti misure:

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Fra le ore 6 e le 22 lire —	Fra le ore 22 e le 6 lire —
Agenti tecnici superiori, agenti tecnici di prima e seconda classe, capi operai ed operai permanenti e temporanei di prima categoria	120	250
Rimanente personale . . .	105	225 ».

L'ultimo comma del medesimo articolo 3 della citata legge 27 maggio 1961 è sostituito dal seguente:

« Al personale motociclista ed all'eventuale accompagnatore incaricati della ricerca e rimozione dei guasti lungo le linee, è attribuito un compenso di lire 150 per ogni giorno nel quale, per almeno due ore, sono applicati in detto incarico ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 27 maggio 1961, n. 465, è sostituito dal seguente:

« Per i percorsi eseguiti a piedi, per perlustrazioni ordinarie, per ricerca di guasti e per recarsi sul lavoro, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai percorsi eseguiti all'inizio ed alla fine del lavoro giornalmente effettuato, è corrisposto al personale di cui all'articolo 2 un compenso di lire 35 a chilometro ».

L'ultimo comma del medesimo articolo 4 della citata legge 27 maggio 1961, n. 465, è sostituito dal seguente:

« Per i percorsi eseguiti con mezzi gratuiti compete una indennità di nette lire 1,35 per chilometro percorso ».

Art. 3.

L'articolo 17 della legge 27 maggio 1961, n. 465, è sostituito dal seguente:

« Al personale, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie, che presta servizio durante le ore serali e notturne (dalle 22 alle 6), spetta una indennità oraria di lire

130 dalle ore 22 alle ore 24 e di lire 210 dalle ore zero alle ore sei.

Ai direttori di turno, capiturno e sottocapi, con almeno cinque unità alle proprie dipendenze, negli uffici con servizio permanente, nonchè agli impiegati che svolgono mansioni di capiturno alla commutazione telefonica con almeno cinque dipendenti, che compiano l'intero orario, compete, inoltre, l'indennità di lire 190 per ogni notte.

Detta indennità compete pure ai direttori di treni postali nonchè ai capiturno di ambulante, con almeno cinque unità alle proprie dipendenze, con un minimo di quattro ore di servizio tra serale e notturno ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 18 della legge 27 maggio 1961, n. 465, è sostituito dal seguente:

« Per il servizio notturno ridotto non retribuibile con indennità di cui al precedente articolo, prestato negli uffici a traffico notturno ridotto dal personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è corrisposta una indennità complessiva di lire 363 per il turno di servizio completo prestato dalle ore 22 alle ore 8 ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 18 della citata legge 27 maggio 1961, n. 465, è sostituito dal seguente:

« Per il servizio notturno ridotto non retribuito con l'indennità di cui al precedente articolo, prestato dal personale delle carriere impiegatizie negli uffici provvisti di speciali dispositivi tecnici e che abbiano speciale importanza per il servizio delle linee, è corrisposta una indennità di lire 277 ».

Art. 5.

Le misure delle indennità per i servizi viaggianti, previste dall'articolo 19 della legge 27 maggio 1961, n. 465, per il personale ivi indicato, sono modificate come segue:

1) indennità oraria di fuori residenza:
Direttori treni postali e capiturno . L. 188
Rimanente personale » 169

2) indennità oraria di servizio:

Direttori treni postali	L.	38
capiturno	»	34
impiegati	»	31
agenti in servizio di messaggere	»	30
agenti in servizio di ambulante	»	27

3) indennità oraria serale e notturna per il servizio in viaggio:

(secondo le aliquote stabilite nel precedente articolo 3)

4) indennità di percorrenza:

per i servizi sui treni diretti, direttissimi e rapidi o su uffici natanti a lungo percorso, per ogni chilometro	L.	1,35
per i servizi sui treni accelerati e omnibus o su uffici natanti a breve percorso, per ogni chilometro	»	2 —

Art. 6.

Al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a qualsiasi carriera e qualifica appartenente, può, con il consenso del dipendente, essere affidata, per esigenze di servizio connesse all'espletamento delle proprie mansioni e in relazione alla organizzazione dei servizi ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, la conduzione di veicoli a motore di proprietà dell'Amministrazione, purchè gli interessati siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Al personale sopra indicato, oltre alla maggiorazione del premio di esercizio relativo alla mansione svolta, spetta, per ogni giornata di espletamento delle anzidette mansioni integrative, una indennità giornaliera ragguagliata ad un importo pari ad un trentesimo della maggiorazione prevista dalla tabella B, lettera F, sub d-d allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, per gli agenti addetti ai trasporti.

La predetta indennità giornaliera non è frazionabile.

In caso di infortunio il personale stesso ha diritto al trattamento previsto dal regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7.

Il personale di cui al precedente articolo 6 può essere autorizzato, a domanda, a fare uso di mezzo di suo proprietà riconosciuto idoneo dall'amministrazione, purchè abbia contratto idonea assicurazione per responsabilità civile secondo i criteri che saranno stabiliti dall'amministrazione stessa con titolo ad una indennità mensile, globale per tutti gli oneri a carico dell'interessato derivanti dall'impiego ed uso del proprio mezzo e per la guida di esso:

a) di lire 25.000 se trattasi di automezzo e per percorsi medi giornalieri non superiori ai 50 chilometri e di lire 16 per ogni chilometro percorso oltre i 50 medi giornalieri;

b) di lire 14.000 se trattasi di motomezzo, qualunque sia la lunghezza dell'itinerario giornaliero.

Le indennità predette sono rapportate per trentesimi ai giorni di effettivo servizio.

Per la responsabilità verso terzi si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione può autorizzare, in luogo del motomezzo, l'uso della bicicletta di proprietà del dipendente, corrispondendo, in tal caso, un'indennità mensile di lire 2.500.

L'articolo 21 della legge 27 maggio 1961, n. 465, è abrogato.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, valutato in annue lire 2.570.000.000, si farà fronte per l'anno 1965 con il ricavo di anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione stessa sui fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, estinguibili in 35 anni, al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione. Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anti-

cipazioni. L'ammortamento delle anticipazioni, aumentato degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio 1967. L'onere relativo farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, valutato in annue lire 121 milioni, si farà fronte, per l'anno 1965, con variazioni compensative da apportarsi al bilancio dell'Azienda stessa su proposta della medesima.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° novembre 1964.